



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 658 del 12/09/2022

Oggetto: PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI DI TORINO
PROCEDIMENTO R.G. 22325/2021
RIMBORSO SPESE LEGALI EX DIPENDENTE A.F.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Sogni Cristiana

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Valente Margherita

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Sostituto Direttore Sostituto SOC AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

DATO ATTO

- che nel corso dell'anno 2021, la Corte dei Conti – sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte attivava giudizio di responsabilità amministrativa RG n. 22325, in relazione al risarcimento erogato a definizione del sinistro RCT VCO-2010-727 (G.C.), a carico di alcuni dipendenti della ASL VCO;
- che tra detti operatori, risulta l'ex dipendente A.F.;

PRESO ATTO

- che il giudizio R.G. n. 22325/2021 avanti alla Corte dei Conti – sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte si concludeva con Sentenza n. 231 depositata il 28.07.2021 con la quale è stata disposta l'assoluzione nel merito dell'ex dipendente A.F. e degli altri imputati;

PRESO ATTO altresì

- che, a seguito di corrispondenza intercorsa, a decorrere dal 18.10.2021, tra la SOS Contenzioso e Supporto Legale – Assicurazioni e l'avv. Nicoletta Morante di Pesaro in qualità di legale dell'ex dipendente A.F. quest'ultima, con nota prot. d'arrivo n. 49084/22 in data 08.08.2022, inoltrava a nome del proprio Assistito, richiesta di rimborso delle spese legali sostenute da A.F. per la difesa nell'ambito del giudizio in argomento;
- che con la medesima nota, il Legale dell'ex dipendente A.F. trasmetteva copia della fattura n. 5 del 23.12.2021 dell'importo lordo di € 4.621,20, regolarmente quietanzata;

CONSIDERATO

- che il rimborso delle spese sostenute nei giudizi innanzi alla Magistratura Contabile trova regolamentazione all'art. 10bis co. 10 della Legge 248/05 di conversione del D.L. 30.09.2005 n. 203 e s.m.i.;
- che in base alla vigente normativa *"... il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese di giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto ..."*;



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- che nella Sentenza n. 231/2021, il Giudice Contabile ha liquidato le spese legali in favore di ciascun imputato nella misura di € 4.355,00 a titolo di diritti ed onorari, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e C.p.A. come per legge;

RICHIAMATO

- l'art. 67 del CCNL Area Sanità, Triennio 2016-2018, che al comma 1 prevede che l'Azienda *"assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa"* e, al comma 2 che *"... nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice..."*

RITENUTO

- di riconoscere all'ex dipendente A.F. il rimborso di € 4.621,20 per spese di patrocinio legale, sostenute nell'ambito del giudizio contabile innanzi alla Corte dei Conti, R.G. n. 22325/2021 e liquidate in sentenza 231/2021;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1°) per tutte le motivazioni espresse in premessa, di riconoscere all'ex dipendente A.F. il rimborso di € 4.621,20 per spese di patrocinio legale, sostenute nell'ambito del giudizio contabile innanzi alla Corte dei Conti, R.G. n. 22325/2021.
- 2°) di imputare la somma di € 4.621,20 al conto economico 2.65.02.03 "Fondo Accantonamento", ove l'importo era stato autorizzato al 31.12.2021.
Autorizzazione 2022-127-19;
- 3°) di dichiarare che il presente pagamento non è correlato ad alcun codice CIG, essendo un rimborso effettuato a norma del CCNL per la Dirigenza Medica e Veterinaria.
- 4°) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.